PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 52

Le quote delle semestralita' di ammortamento dovute dai sovvenuti sono riscosse dal Consorzio degli Istituti sovventori con le norme, con la procedura e con i previlegi fiscali stabiliti dalla vigente legge per la riscossione delle imposte dirette, ad eccezione della multa, alla quale e' sostituito l'interesse di mora di cui all'art. 40.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 42, 44, 50 e 55 del testo unico della legge sul Credito fondiario, approvata con R. decreto 16 luglio 1895, n. 646.

Contro il mutuatario moroso si procede dietro richiesta del Consorzio, dall'esattore del Comune nel quale sono gli immobili.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	II — Prestiti e mutui di favore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-52/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it